



(*) Firmare su Duplicato in 2 esemplari Prov.

IL FUNZIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

27 GEN. 2023

PROT. N.

174/3

Associazione IL GELSO
Via San Lazzaro N.3 Comune di Terricciola
Codice fiscale 90013420501

Verbale di Assemblea del 22/12/2022

In data 22/12/2022 alle ore 21:30, si è riunita presso la sede sociale situata in Via San Lazzaro n. 3, Terricciola (PI), l'assemblea dell'Associazione "IL GELSO ODV", per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Correzione dello Statuto sociale in riferimento alla richiesta di integrazione documentale da parte del R.U.N.T.S
- 2) Varie ed eventuali

A norma dell'Art. 8 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor TICCIATI VASCO, che, constatato che sono presenti i soci aventi il diritto di voto **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita** ai sensi dell'art. 17, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor SALVADORI LUCA

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto secondo quanto richiesto dal R.U.N.T.S in seguito alla nostra pratica di iscrizione presentata in data 04/07/2022.

Il Presidente informa i presenti che è necessario apportare allo statuto già presentato ulteriori modifiche al fine di adeguare lo Statuto alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n.105).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in voto palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessaria per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

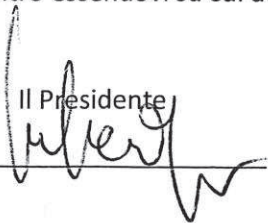


COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Protocollo N. 0012902/2023 del 31/01/2023

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



E

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Protocollo N.0012902/2023 del 31/01/2023

STATUTO

"IL GELSO ODV"

ART 1) E' costituita l'associazione denominata "IL GELSO ODV"

ART 2) L'associazione ha sede legale nel Comune di Terriciola, frazione di
Selvatelle, Via San Lazzaro N. 3.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,
amministrative, sezioni locali.

La Variazione di sede legale dell'Assemblea ordinaria dei soci all'interno dello stesso
comune non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART 3) L'associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per realizzare delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,

ART 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'organo amministrativo dell'associazione potrà deliberare in merito alla possibilità di
realizzare attività diverse come di seguito indicate.

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad
oggetto:



COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N. 0012902/2023 del 31/01/2023

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, la conservazione e la ricerca delle tradizioni e dei modi di essere del Pese e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Attività

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a

condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Soci

ART 5) L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

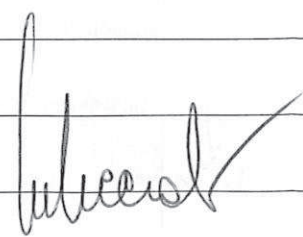
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti aventi la maggiore età, possono intervenire con



diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti aventi la minore età, attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, è comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART 10) Lo Status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I

soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei

Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali.

La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che

risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali

all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto

con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il

buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Organi dell'Associazione

ART 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci

- Il Consiglio direttivo

- Il Presidente

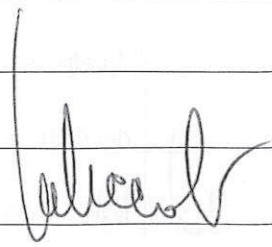
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o
obbligatorio per legge.

ART 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo
dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati
in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del
Consiglio Direttivo;



b. Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

c. Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

g. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere

un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo

può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo

da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

E
COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N. 0012902/2023 del 31/01/2023

dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

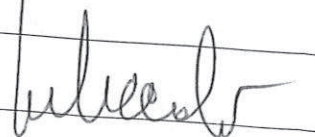
ART 14) Per la validità delle delibere assembleari, l'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è validata con la presenza della metà più uno degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui



all'articolo 2532, secondo comma del codice civile.

ART 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

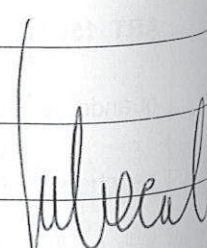
Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART 18) Il Consiglio Direttivo:

- a. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;



g. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

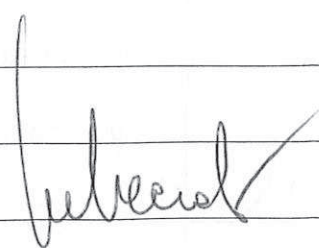
ART 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle Relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se



ne presenti la necessità.

ART 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alla decisioni del Consiglio Direttivo.

ART 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, è affidato e svolto,

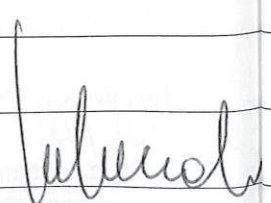
Patrimonio dell'associazione

ART 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b. Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. Dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. Dai contributi dei privati;
- c. Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,



artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. Entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. Proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

anche mediante offerte di modico valore.

Il Patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di personalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale come previsto dall'art.8, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione

all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento

periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto

in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun

caso rimborsabili o trasmissibili.

Scritture contabili e di bilancio

ART 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri dei

verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo

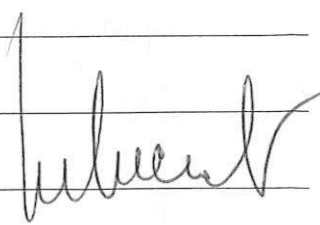
nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le

eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal

primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal



E
COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0012902/2023 del 31/01/2023

Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato

dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni contribuiti e lasciti ricevuti.

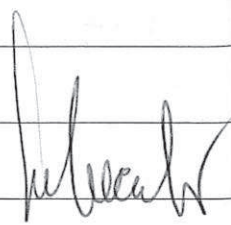
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

ART 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mese dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento dell'Associazione

ART 28) Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art 29) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Consiglio Direttivo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto



a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in

difformità dal parere sono nulli. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla

nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali

compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo

settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità

conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisto, se obbligatorio per legge, il

parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art 45, commi 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

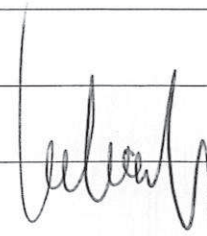
Disposizioni Finali

ART 30) Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le

norme vigenti in materia ETS (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il

decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto

ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



E

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Protocollo N. 0012902/2023 del 31/01/2023